

Gazzetta ufficiale

C 302

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56° anno
18 ottobre 2013

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
------------------------------	----------	--------

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2013/C 302/01	Comunicazione della Commissione relativa al quantitativo disponibile per il primo semestre del 2014 per taluni prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti aperti dall'Unione	1
---------------	--	---

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2013/C 302/02	Tassi di cambio dell'euro	2
---------------	---------------------------------	---

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2013/C 302/03	Avviso del Ministero dello sviluppo economico della Repubblica Italiana a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi	3
---------------	---	---

IT

Prezzo:
3 EUR

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2013/C 302/04	Avviso del Ministero dello sviluppo economico della Repubblica italiana a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi	5
2013/C 302/05	Avviso del ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi	7
2013/C 302/06	Avviso del ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi	8
2013/C 302/07	Avviso del ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi	9
2013/C 302/08	Avviso del ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi	10

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2013/C 302/09	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7069 — Ares/OTPP/CPG) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	11
2013/C 302/10	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7046 — Parkwind/Summit renewable Energy Belwind 1/Belwind) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	13
2013/C 302/11	Comunicazione della Commissione pubblicata ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio relativamente al caso AT.39939 — Samsung — Esecuzione di brevetti essenziali per lo standard UMTS ⁽¹⁾	14



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

**Comunicazione della Commissione relativa al quantitativo disponibile per il primo semestre del
2014 per taluni prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni
contingenti aperti dall'Unione**

(2013/C 302/01)

I titoli di importazione emessi per il secondo semestre del 2013 per taluni contingenti tariffari di cui al regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione ⁽¹⁾ non hanno esaurito l'intero quantitativo disponibile nell'ambito di tali contingenti. I quantitativi residui sono riportati nell'allegato. Tali quantitativi saranno disponibili dal 1° gennaio al 30 giugno 2014.

(1) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

ALLEGATO

Prodotti originari di qualsiasi paese terzo	
Numero del contingente	Quantitativo (kg)
09.4590	68 537 000
09.4599	9 335 532
09.4591	5 360 000
09.4592	18 438 000
09.4593	5 413 000
09.4594	20 007 000
09.4595	11 052 488
09.4596	19 242 700

Prodotti originari della Svizzera	
Numero del contingente	Quantitativo (kg)
09.4155	1 798 000

Prodotti originari dell'Islanda	
Numero del contingente	Quantitativo (kg)
09.4205	325 000
09.4206	190 000

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

17 ottobre 2013

(2013/C 302/02)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3662	AUD	dollari australiani	1,4197
JPY	yen giapponesi	133,64	CAD	dollari canadesi	1,4069
DKK	corone danesi	7,4589	HKD	dollari di Hong Kong	10,5935
GBP	sterline inglesi	0,84760	NZD	dollari neozelandesi	1,6080
SEK	corone svedesi	8,7781	SGD	dollari di Singapore	1,6948
CHF	franchi svizzeri	1,2327	KRW	won sudcoreani	1 451,90
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	13,4557
NOK	corone norvegesi	8,1150	CNY	renminbi Yuan cinese	8,3299
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,6208
CZK	corone ceche	25,704	IDR	rupia indonesiana	14 835,57
HUF	fiorini ungheresi	294,41	MYR	ringgit malese	4,3049
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	58,812
LVL	lats lettони	0,7027	RUB	rublo russo	43,7360
PLN	zloty polacchi	4,1744	THB	baht thailandese	42,380
RON	leu rumeni	4,4518	BRL	real brasiliano	2,9599
TRY	lire turche	2,6890	MXN	peso messicano	17,5324
			INR	rupia indiana	83,6390

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Avviso del Ministero dello sviluppo economico della Repubblica Italiana a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(2013/C 302/03)

Il Ministero dello sviluppo economico, rende noto che è pervenuta una istanza di permesso di ricerca di idrocarburi della società Global Petroleum Limited, convenzionalmente denominata «d 80 F.R.-GP», per un'area ubicata nella Zona F (Mare Adriatico), delimitata da archi di meridiano e parallelo, i cui vertici sono indicati dalle seguenti coordinate geografiche:

Vertici	Coordinate geografiche	
	Longitudine E Greenwich	Latitudine N
a	Intersezione tra il meridiano 17°27' e la linea di delimitazione della zona F	
b	Intersezione tra la linea di delimitazione della zona F ed il meridiano 17°44'	
c	17°44'	41°29'
d	17°43'	41°29'
e	17°43'	41°30'
f	17°36'	41°30'
g	17°36'	41°36'
h	17°27'	41°36'

Dal vertice «a» al vertice «b» il limite dell'istanza di permesso è rappresentato dalla linea di delimitazione della zona F.

Le coordinate suindicate sono determinate secondo la carta nautica delle coste d'Italia a cura dell'Istituto Idrografico della Marina Militare alla scala 1:250 000 — Foglio n. 921.

Sulla base di questa delimitazione, la superficie risulta pari a 744,80 km².

Conformemente alla direttiva summenzionata; all'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625; al decreto ministeriale 4 marzo 2011 ed al decreto direttoriale 22 marzo 2011, il Ministero dello sviluppo economico pubblica un avviso per permettere agli enti interessati di presentare istanze di permesso di ricerca di idrocarburi in concorrenza sulla stessa area, delimitata dai punti e dalle coordinate di cui sopra.

L'autorità competente per il rilascio del relativo permesso di ricerca, è il Ministero dello sviluppo economico — Dipartimento per l'Energia — Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche — Divisione VI.

La disciplina per il rilascio del titolo minerario è meglio specificata nella seguente normativa:

legge 21 luglio 1967, n. 613; legge 9 gennaio 1991, n. 9; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625; decreto ministeriale 4 marzo 2011 e decreto direttoriale 22 marzo 2011.

Il termine per la presentazione delle candidature è di 3 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Le candidature presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.

Le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo:

Ministero dello sviluppo economico
Dipartimento per l'energia
Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche
Divisione VI
Via Molise 2
00187 Roma RM
ITALIA

L'istanza può essere presentata anche utilizzando la casella di posta elettronica «ene.rme.div6@pec.sviluppoeconomico.gov.it» presso la quale recapitare, con il solo impiego della firma digitale da parte di un legale rappresentante della società richiedente, la documentazione in formato elettronico.

Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2010, n. 22, allegato A, punto 2, il procedimento unico per il conferimento del permesso di ricerca ha la durata complessiva massima di 180 giorni.

Avviso del Ministero dello sviluppo economico della Repubblica italiana a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(2013/C 302/04)

Il Ministero dello sviluppo economico, rende noto che è pervenuta una istanza di permesso di ricerca di idrocarburi della società Global Petroleum Limited, convenzionalmente denominata «d 81 F.R.-GP», per un'area ubicata nella Zona F (Mare Adriatico), delimitata da archi di meridiano e parallelo, i cui vertici sono indicati dalle seguenti coordinate geografiche:

Vertici	Coordinate geografiche	
	Longitudine E Greenwich	Latitudine N
a	Intersezione tra il meridiano 17°44' e la linea di delimitazione della zona F	
b	Intersezione tra la linea di delimitazione della zona F ed il meridiano 18°00'	
c	18°00'	41°22'
d	17°57'	41°22'
e	17°57'	41°23'
f	17°54'	41°23'
g	17°54'	41°24'
h	17°50'	41°24'
i	17°50'	41°25'
l	17°46'	41°25'
m	17°46'	41°29'
n	17°44'	41°29'

Dal vertice «a» al vertice «b» il limite dell'istanza di permesso è rappresentato dalla linea di delimitazione della zona F.

Le coordinate suindicate sono determinate secondo la carta nautica delle coste d'Italia a cura dell'Istituto Idrografico della Marina Militare alla scala 1:250 000 — Foglio n. 921.

Sulla base di questa delimitazione, la superficie risulta pari a 749,90 km².

Conformemente alla direttiva summenzionata; all'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625; al decreto ministeriale 4 marzo 2011 ed al decreto direttoriale 22 marzo 2011, il Ministero dello sviluppo economico pubblica un avviso per permettere agli enti interessati di presentare istanze di permesso di ricerca di idrocarburi in concorrenza sulla stessa area, delimitata dai punti e dalle coordinate di cui sopra.

L'autorità competente per il rilascio del relativo permesso di ricerca, è il Ministero dello sviluppo economico — Dipartimento per l'Energia — Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche — Divisione VI.

La disciplina per il rilascio del titolo minerario è meglio specificata nella seguente normativa:

legge 21 luglio 1967, n. 613; legge 9 gennaio 1991, n. 9; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625; decreto ministeriale 4 marzo 2011 e decreto direttoriale 22 marzo 2011.

Il termine per la presentazione delle candidature è di 3 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Le candidature presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.

Le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo:

Ministero dello sviluppo economico
Dipartimento per l'energia
Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche
Divisione VI
Via Molise 2
00187 Roma RM
ITALIA

L'istanza può essere presentata anche utilizzando la casella di posta elettronica «ene.rme.div6@pec.sviluppoeconomico.gov.it» presso la quale recapitare, con il solo impiego della firma digitale da parte di un legale rappresentante della società richiedente, la documentazione in formato elettronico.

Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2010, n. 22, allegato A, punto 2, il procedimento unico per il conferimento del permesso di ricerca ha la durata complessiva massima di 180 giorni.

Avviso del ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(2013/C 302/05)

Il ministro degli Affari economici rende noto che è pervenuta una domanda di autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore F10, come appare dalla mappa contenuta nell'allegato 3 del regolamento sulle attività estrattive (*Mijnbouwregeling*) (*Stcrt.* 2002, n. 245).

Vista la direttiva summenzionata e considerato l'articolo 15 della *Mijnbouwwet* (legge sulle attività estrattive, *Stb.* 2002, 542), il ministro degli Affari economici indice un invito a presentare candidature in concorrenza per un'autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore F10 della piattaforma continentale dei Paesi Bassi.

L'autorità competente per la concessione dell'autorizzazione è il ministro degli Affari economici. I criteri, le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva summenzionata sono specificati nella legge sulle attività estrattive (*Mijnbouwwet*, *Stb.* 2002, 542).

Il termine per la presentazione delle candidature è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo:

De minister van Economische Zaken
ter attentie van de heer P. Jongerius, directie Energiemarkt
Bezuidenhoutseweg 73
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
NEDERLAND

Le domande presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.

La decisione in merito alle candidature sarà presa entro 12 mesi dalla scadenza del termine di cui sopra.

Per ulteriori informazioni contattare il signor E. J. Hoppel al seguente numero di telefono: +31 703797762.

Avviso del ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(2013/C 302/06)

Il ministro degli Affari economici rende noto che è pervenuta una domanda di autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore F11, come appare dalla mappa contenuta nell'allegato 3 del regolamento sulle attività estrattive (Mijnbouwregeling) (Staatscourant 2002, n. 245).

Vista la direttiva summenzionata e considerato l'articolo 15 della Mijnbouwwet (legge sulle attività estrattive, Staatsblad 2002, 542), il ministro degli Affari economici indice un invito a presentare candidature in concorrenza per un'autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore F11 della piattaforma continentale dei Paesi Bassi.

L'autorità competente per la concessione dell'autorizzazione è il ministro degli Affari economici. I criteri, le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva summenzionata sono specificati nella legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet, Staatsblad 2002, 542).

Il termine per la presentazione delle candidature è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo:

De minister van Economische Zaken
ter attentie van de heer P. Jongerius, directie Energiemarkt
Bezuidenhoutseweg 73
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
NEDERLAND

Le domande presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.

La decisione in merito alle candidature sarà presa entro 12 mesi dalla scadenza del termine di cui sopra.

Per ulteriori informazioni contattare il signor E. J. Hoppel al seguente numero di telefono: +31 703797762.

Avviso del ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(2013/C 302/07)

Il ministro degli Affari economici rende noto che è pervenuta una domanda di autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore F12, come appare dalla mappa contenuta nell'allegato 3 del regolamento sulle attività estrattive (Mijnbouwregeling) (Staatscourant 2002, n. 245).

Vista la direttiva summenzionata e considerato l'articolo 15 della Mijnbouwwet (legge sulle attività estrattive, Staatsblad 2002, n. 542), il ministro degli Affari economici indice un invito a presentare candidature in concorrenza per un'autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore F12 della piattaforma continentale dei Paesi Bassi.

L'autorità competente per la concessione dell'autorizzazione è il ministro degli Affari economici. I criteri, le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva summenzionata sono specificati nella legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet, Staatsblad 2002, n. 542).

Il termine per la presentazione delle candidature è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo:

De minister van Economische Zaken
ter attentie van de heer P. Jongerius, directie Energiemarkt
Bezuidenhoutseweg 73
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
NEDERLAND

Le domande presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.

La decisione in merito alle candidature sarà presa entro 12 mesi dalla scadenza del termine di cui sopra.

Per ulteriori informazioni contattare il signor E. J. Hoppel al seguente numero di telefono: +31 703797762.

Avviso del ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(2013/C 302/08)

Il ministro degli Affari economici rende noto che è pervenuta una domanda di autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per una parte del settore F14, denominata F14-meno profondo, come appare sulla mappa contenuta nell'allegato 3 del regolamento sulle attività estrattive (Mijnbouwregeling) (Staatscourant 2002, n. 245).

Vista la direttiva summenzionata e considerato l'articolo 15 della Mijnbouwwet (legge sulle attività estrattive, Stb. 2002, n. 542), il ministro degli Affari economici indice un invito a presentare candidature in concorrenza per un'autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il sottosettore F14-meno profondo della piattaforma continentale dei Paesi Bassi.

Il sottosettore F14-meno profondo è limitato alle rocce del Cretaceo inferiore-Giurassico.

La superficie di questo sottosettore misura 403 km².

L'autorità competente per la concessione dell'autorizzazione è il ministro degli Affari economici. I criteri, le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva summenzionata sono specificati nella legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet, Stb. 2002, n. 542).

Il termine per la presentazione delle candidature è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo:

De minister van Economische Zaken
ter attentie van de heer P. Jongerius, directie Energiemarkt
Bezuidenhoutseweg 73
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
NEDERLAND

Le domande presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.

La decisione in merito alle candidature sarà presa entro 12 mesi dalla scadenza del termine di cui sopra.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare E. J. Hoppel, tel. +31 703797762.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.7069 — Ares/OTPP/CPG)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2013/C 302/09)

1. In data 11 ottobre 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione Ontario Teachers' Pension Plan («OTPP», Canada) e Ares Management LLC («Ares», USA) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di CPG International LLC, («CPG», USA) mediante modifiche dello statuto.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- OTPP: gestisce prestazioni pensionistiche e investimenti in attivi di piani pensione per conto di insegnanti in servizio e in pensione nella provincia dell'Ontario,
- Ares: opera nella gestione alternativa degli attivi negli Stati Uniti, in Europa, in Asia e in Australia,
- CPG: opera in diversi settori negli Stati Uniti, in Canada e nel SEE attraverso le sue quattro marche principali: AZEK, TimberTech, Scranton Products e Vycom. CPG opera nella produzione e nella vendita di materiali da costruzione per uso residenziale e commerciale, prodotti a base di PVC (piattaforme, pensiline, modanature, spigoli e ringhiere composite), soluzioni salva-privacy per interni e soluzioni di stoccaggio (cabine, pareti divisorie, panche e armadietti), prodotti in PVC estruso e prodotti a base di olefine.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.7069 — Ares/OTPP/CPG, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.7046 — Parkwind/Summit renewable Energy Belwind 1/Belwind)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2013/C 302/10)

1. In data 11 ottobre 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione Parkwind NV («Parkwind», Belgio) e Summit renewable Energy Belwind 1 («Summit», Regno Unito) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa Belwind NV («Belwind», Belgio) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Parkwind, che opera attualmente nel settore degli impianti eolici, è un veicolo di investimento e di sviluppo controllato congiuntamente da Korys/Colruyt Group e PMV, che operano rispettivamente nella vendita al dettaglio di beni di consumo correnti e nella vendita di carburanti per autoveicoli in esercizi specializzati e negli investimenti in diversi settori tra cui l'energia,
- Summit, che è stata costituita come SPV ai fini della concentrazione, è una controllata indiretta al 100 % del gruppo Sumitomo, un'impresa commerciale integrata che fornisce un'ampia gamma di beni e servizi in Giappone e nel mondo e opera, tra l'altro, nella prospezione, nella produzione a monte e nella vendita di gas naturale e petrolio, prodotti chimici e elettronica,
- Belwind opera nello sviluppo e nella promozione di parchi eolici e gestisce, in particolare, un impianto eolico offshore nella zona economica esclusiva belga del Mare del Nord.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.7046 — Parkwind/Summit renewable Energy Belwind 1/Belwind, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

Comunicazione della Commissione pubblicata ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio relativamente al caso AT.39939 — Samsung — Esecuzione di brevetti essenziali per lo standard UMTS

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 302/11)

1. INTRODUZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del trattato⁽¹⁾, la Commissione, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un'infrazione e le imprese interessate proponghino degli impegni tali da rispondere alle riserve espresse dalla Commissione nella sua valutazione preliminare, può, mediante decisione, rendere detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e stabilire che l'intervento della Commissione non è più giustificato. Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento la Commissione pubblica una sintesi del caso e il contenuto essenziale degli impegni. I terzi interessati possono presentare le loro osservazioni entro un termine stabilito dalla Commissione.

2. SINTESI DEL CASO

2. Il 21 dicembre 2012, la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004⁽²⁾, nei confronti di Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung Electronics France, Samsung Electronics GmbH, Samsung Electronics Holding GmbH e Samsung Electronics Italia SpA (congiuntamente «Samsung»). Tale comunicazione degli addebiti costituisce anche una valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003.
3. Secondo la comunicazione degli addebiti, Samsung avrebbe proposto azioni inibitorie provvisorie e permanenti presso i tribunali di diversi Stati membri sulla base dei suoi brevetti essenziali standard per l'UMTS (Sistema mobile universale di telecomunicazioni), una tecnologia di cui Samsung si è impegnata a concedere licenze a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie («FRAND») durante il processo di definizione delle norme presso l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI)⁽³⁾.
4. Nella comunicazione degli addebiti la Commissione giunge alla conclusione preliminare che, nelle circostanze eccezionali del caso,⁽⁴⁾ tali pratiche costituiscono un abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») e dell'articolo 54 dell'accordo SEE.

3. CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

5. Samsung non concorda con le riserve formulate nella comunicazione degli addebiti. Nondimeno ha proposto di assumere impegni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 al fine di rispondere alle riserve espresse dalla Commissione in materia di concorrenza.
6. Gli elementi fondamentali degli impegni sono illustrati di seguito.
7. Samsung si impegna a non intentare un'azione inibitoria presso alcuna corte né tribunale del SEE per violazione dei suoi brevetti essenziali standard (SEP) (compresi tutti i brevetti esistenti e futuri) utilizzati negli smartphone e nei tablet (*Mobile SEP*) contro un potenziale licenziatario che accetti e si conformi a particolare sistema di concessione di licenze («Licensing Framework») per stabilire le condizioni FRAND

⁽¹⁾ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Dal 1° dicembre 2009 gli articoli 101 e 102 del TFUE sostituiscono rispettivamente gli articoli 81 e 82 del trattato CE senza modificarne la sostanza. Ai fini della presente comunicazione, i riferimenti agli articoli 101 e 102 del TFUE vanno intesi come riferimento rispettivamente agli articoli 81 e 82 del trattato CE, ove necessario.

⁽²⁾ GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.

⁽³⁾ Ai fini della comunicazione degli addebiti, per «SEP ETSI» si intendono i brevetti che sono stati dichiarati essenziali dal proprietario per qualsiasi standard di telefonia mobile ETSI come UMTS, W-CDMA, TDMA, CDMA, WLAN, GSM e GPRS.

⁽⁴⁾ In cui Samsung si è impegnata a concedere in licenza i SEP in questione a condizioni FRAND e senza che vi fosse alcuna giustificazione oggettiva (con mancanza di giustificazione si fa riferimento in particolare alla circostanza per cui il potenziale licenziatario non intende sottoscrivere l'accordo di licenza a condizioni FRAND).

di un accordo di licenza unilaterale relativo ai brevetti *Mobile SEP* di Samsung oppure, qualora ne faccia richiesta Samsung o il potenziale licenziatario, di un accordo di licenze incrociate relative sia ai *Mobile SEP* di Samsung che ad alcuni *Mobile SEP* dei potenziali licenziatari.

8. Il sistema di concessione di licenze include:
 - i) un periodo di negoziazione della durata massima di 12 mesi;
 - ii) la definizione delle condizioni FRAND ad opera di una terza parte qualora non si giunga ad un accordo di licenza o non si concordi un metodo alternativo per definire le condizioni FRAND alla fine del periodo di negoziazione. La definizione delle condizioni FRAND ad opera di una terza parte consisterà nel deferimento della controversia ad un tribunale arbitrale o al giudice al fine di definire le condizioni FRAND dell'accordo di licenza unilaterale o dell'accordo di licenze incrociate.
9. Il sistema di concessione di licenze è illustrato in due inviti a negoziare, presentati in allegato, che costituiscono parte integrante degli impegni e formano la base contrattuale per l'applicazione degli impegni tra Samsung e un potenziale licenziatario.
10. Gli impegni permettono a Samsung di imporre azioni inibitorie contro un potenziale licenziatario sulla base dei *Mobile SEP* di Samsung qualora siano soddisfatte due condizioni cumulative:
 - i) un potenziale licenziatario ha proposto un'azione inibitoria contro Samsung sulla base di alcuni suoi *Mobile SEP*; e
 - ii) Samsung ha conseguentemente firmato e emesso i relativi inviti a negoziare l'accordo/gli accordi di licenza sulle condizioni FRAND relative ai propri *Mobile SEP* e ad alcuni *Mobile SEP* del potenziale licenziatario.
11. Gli impegni resteranno in vigore per cinque anni dalla data in cui Samsung riceve la notifica formale della decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003. Samsung nominerà inoltre un fiduciario che verificherà l'osservanza degli impegni.
12. Gli impegni sono pubblicati in versione integrale in inglese sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

4. INVITO A PRESENTARE OSSERVAZIONI

13. La Commissione intende adottare una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1/2003 che renda obbligatori gli impegni sintetizzati ai punti precedenti e pubblicati su Internet, sul sito web della direzione generale della Concorrenza.
14. Conformemente all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni proposti. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni contenenti informazioni che i terzi interessati ritengono segreti aziendali o di natura riservata vanno inviate anche in una versione non riservata in cui le parti non pubblicabili siano omesse e sostituite, a seconda dei casi, da una sintesi non riservata o dalla dicitura «segreti aziendali» oppure «riservato».
15. Occorre argomentare le risposte e le osservazioni, esponendo i fatti salienti. Ove siano individuati problemi relativi ad aspetti degli impegni proposti, la Commissione invita a suggerire una possibile soluzione.
16. Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, specificando il riferimento AT.39939 — Samsung — Enforcement of UMTS standard essential patents per posta elettronica (COMP-SAMSUNG@ec.europa.eu), per fax al numero (+32 22950128) o per posta al seguente indirizzo:

European Commission
Directorate-General for Competition
Antitrust Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT